Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Compostaggio: gestione di rifiuti ……. o no?
Ovvero: quando la Giustizia Penale ed Amministrativa la pensano diversamente

a cura di Daniele Grandesso – Tecnico della Prevenzione ARPA

Propongo all'attenzione dei lettori un significativo caso di opinioni contrastanti espresse dagli organi giudicanti Penale ed Amministrativo in merito alla medesima vicenda, affrontata dai due diversi "versanti", che ho avuto personalmente la possibilità di affrontare in qualità di accertatore.

Fatto

Nel corso di attività di controllo istituzionale a seguito di una segnalazione pervenuta ad Arpa, nell'anno 2003 è stato effettuato un controllo presso l'Azienda XXXX, la quale svolgeva attività di sfalcio e manutenzione del verde pubblico presso un comune, a fronte di un regolare contratto d'appalto.

La delibera comunale stabiliva esplicitamente che gli oneri e i doveri conseguenti all'attività di manutenzione, ed in particolare quelli inerenti il corretto smaltimento dei residui verdi biodegradabili, erano a totale carico dell'Azienda vincitrice la gara d'appalto.

Nel corso del sopralluogo, opportunamente documentato da rilievi fotografici, veniva appurato che i residui verdi derivanti dall'attività manutentiva venivano trasportati presso la sede dell'Azienda XXXX, subendo "in itinere" una preliminare macinazione per mezzo di un trituratore mobile.

Una volta arrivati a destinazione, i rifiuti venivano semplicemente scaricati e accatastati in un campo senza alcuna indicazione, allestimento in cumuli o predisposizione di controlli tecnici e rivoltamenti periodici, che potessero ricondursi ad un processo tecnologico finalizzato all'ottenimento di "compost", così come specificato al punto 16.1.3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Tale punto infatti prevede testualmente che:

"*Il processo (*di compostaggio*) deve essere condotto in modo da assicurare:*

- *Il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;*
- *Il controllo della temperatura di processo;*
- *Un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.*

La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C ."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Tali prescrizioni impiantistiche si applicano in generale a tutti gli impianti operanti attività di "compostaggio" in procedura semplificata. Sono previste ulteriori prescrizioni per attività che abbiano una capacità annua di trattamento di rifiuti oltre le 1.000 tonnellate.

Come già accennato, in loco non si riscontrava l'applicazione di alcuno dei processi e controlli tecnologici su indicati; il titolare riferiva in proposito che i residui venivano applicati in terreni agricoli di sua proprietà, a scopo ammendante.

La verifica amministrativa evidenziava altresì l'assenza di autorizzazione/comunicazione alla gestione dei rifiuti, la mancata adozione del registro di carico/scarico rifiuti relativamente all'attività dell'impianto e la mancata comunicazione annuale dei rifiuti (MUD).

Per tali motivi il titolare dell'Azienda XXXX veniva deferito all'Autorità Giudiziaria per la violazione punita dall'art. 51, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 22/97, in ipotesi di allestimento di un'attività illecita di gestione di rifiuti non pericolosi.

Parallelamente veniva notificato al trasgressore il verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative sanzionate dai commi 1 e 2 dell'art. 52 del citato Decreto.

Procedimento Amministrativo

Il procedimento Amministrativo giungeva a conclusione con un anno di anticipo rispetto a quello Penale, nel mese di Ottobre del 2005.

Avverso l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento emessa ex art. 22 della Legge n. 689/81 dalla Provincia, l'Azienda XXXX proponeva ricorso avanti il Tribunale di Venezia.

Nel ricorso, l'opponente contestava il fatto che il personale operante avesse effettivamente accertato la presenza di cumuli di "rifiuti costituiti da residui vegetali", affermando che tali residui dovessero ascriversi a "*rifiuti agricoli riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici*" e pertanto fossero esclusi dal regime di applicazione del D. Lgs. 22/97, a norma dell'art. 8, lettera c).

Riteneva inoltre che non fosse stata provata l'effettiva volontà dell'Azienda di *disfarsi* dei suddetti residui vegetali, elemento soggettivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 22/97.

La Provincia condivideva le opinioni dell'Organo accertatore, ritenendo viceversa che tali rifiuti, derivando da manutenzione del verde pubblico svolta dall'Azienda XXXX in qualità di affidataria dell'appalto comunale, fossero riconducibili alla categoria degli **urbani** (comprendente, fra l'altro, "*i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali*").

Il Giudice Amministrativo, ben argomentando nella Sentenza n. 2168 del 24/10/05, rigettava il ricorso per le motivazioni riassunte di seguito.

Confermando l'ipotesi sostenuta dalla Provincia, il Giudice inquadrava i rifiuti *de quo* nell'ambito dei **rifiuti urbani**, in quanto oggettivamente derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico (elemento esplicitamente confermato anche dal titolare dell'Azienda).

Rilevava inoltre il Giudice Amministrativo come l'attività svolta dall'Azienda XXXX fosse da ritenersi estranea all'attività agricola, anche se svolta in un territorio comunale a prevalente vocazione agricola.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Citando i rilievi fotografici effettuati nel corso del sopralluogo, affermava inoltre che gli stessi "*smentiscono in maniera chiara ed evidente*" quanto asserito dall'Azienda opponente in merito all'assenza della volontà di disfarsi dei predetti residui vegetali, "*configurandosi ictu oculi gli ammassi per cui è causa una sorta di discarica privata e non certo come residui vegetali destinati ad assumere da subito la funzione di concimazione del terreno ove sono stati rinvenuti.*".
Fin qui, nulla da eccepire, se non fosse sopraggiunto successivamente l'esito del procedimento penale.

Procedimento Penale

Il giorno 24 novembre 2006 veniva aperto il procedimento penale nei confronti del legale responsabile dell'Azienda XXXX, imputato del reato di cui gli artt. 27, 28 e 51, 1° comma lettera a) del D. Lgs. 22/97, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.
Nel corso del dibattimento veniva sentito come teste il tecnico Arpa che aveva effettuato l'accertamento, il quale descrisse l'attività svolta e confermò la veridicità di quanto rappresentato nei rilievi fotografici prodotti al Giudice Penale ed acquisiti al fascicolo dibattimentale.
L'avvocato difensore propose la medesima tesi sostenuta in sede di giudizio amministrativo, ossia che i residui vegetali riscontrati nel sopralluogo non dovevano ritenersi rifiuti, in quanto materiali direttamente reimpiegati nella pratica agricola. Non poteva ritenersi provato inoltre un pregiudizio all'ambiente derivante dalla loro utilizzazione nei terreni di proprietà dell'Azienda. Richiamando inoltre l'art. 14 del D.Lgs. 138/02, ribadiva che tali residui non dovessero considerarsi rifiuti poiché non vi era nel produttore l'intenzione di disfarsene, in quanto venivano impiegati come ammendante nella pratica agricola.
Aderendo alle conclusioni proposte dalla difesa, il Giudice Penale **assolveva** l'imputato perché il fatto a lui contestato non era previsto dalla legge come reato (Sentenza n. 1599 del 24 novembre 2006).

Considerazioni finali

Lascio ai lettori ogni considerazione sulla vicenda. Essendone stato coinvolto direttamente come accertatore, il mio parere in merito alla vicenda può apparire scontato.
Posso solo aggiungere che entrambi i Giudici hanno avuto a disposizione la medesima documentazione su cui basare il loro giudizio. Il Giudice Penale, in più, ha avuto la possibilità di approfondire le modalità dell'accertamento sentendo direttamente l'organo accertatore nel dibattimento.
C'è solamente da segnalare la situazione paradossale che si è venuta a creare a seguito delle due sentenze.
Il titolare dell'Azienda XXXX ha dovuto pagare una salata sanzione amministrativa per la mancata tenuta del registro di carico / scarico e compilazione del MUD, relativamente a residui che un altro Tribunale non ha ritenuto essere "rifiuti" nel senso giuridico del termine.

Daniele Grandesso

Pubblicato il 9 settembre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

RG 10012/04

SENTENZA
N° 2168
DEP. 24 OTT. 2005
CRON. 9341
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Il Giudice, dott. Liliana Guzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: opp. ord. ing. ex art. 22 L. 689/81

nella controversia in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/ 1981 iscritta al n. 10012 del Ruolo Generale dell'anno 2004 e promossa con ricorso depositato il 7 dicembre 2004

da

[redacted] in proprio e quale titolare dell'omonima ditta rappresentato e difeso dagli Avv. ti [redacted] presso il cui Studio ha eletto domicilio in [redacted] in virtù di mandato a margine del ricorso ex art. 22 L. 689/ 1981

opponente

contro

Provincia di Venezia in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta, [redacted] rappresentata e difesa dall' Avv. [redacted] presso la cui sede in Venezia, [redacted] ha eletto domicilio in virtù di mandato a margine dell' atto di costituzione del 26.05.2005

opposta

24 OTT. 2005
Avviso alle parti

OGGETTO : opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/ 1981

Causa decisa in data 16.09.2005 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Conclusioni di parte opponente

In accoglimento dei motivi di cui al ricorso, disporsi l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione prot. N. 72155/04 del 28.10. 2004 della Provincia di Venezia. Con vittoria di spese e competenze di lite. Salvezze illimitate.

Conclusioni di parte opposta

Voglia il Tribunale Ill. mo rigettata ogni diversa istanza, dichiarare infondato il ricorso avversario, con condanna del ricorrente alla rifusine delle spese (anche generali), diritti ed onorari.

Svolgimento del processo

1

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2004 il ricorrente presentava opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione della Provincia di Venezia Settore Politiche Ambientali Prot. N. 72155/04 del 28.10.2004, notificata in data 9.11.2004, con la quale gli veniva comminata la sanzione amministrativa di € 3.614,00 per la violazione dell'art. 11, comma 3 e art. 12 comma 1 d.lgs n. 22/ 1997, ordinanza emessa sulla base del verbale di ispezione dell' ARPAV n. 1036/03 del 23.9.2003.

Assumeva il ricorrente che nell'ambito del sopralluogo di cui al verbale n. 1036/03 del 23.09.2003, avvenuto presso la sede della ditta gli ispettori ambientali non avevano affatto riscontrato nei pressi di detta sede la sussistenza di cumuli, costituiti da residui vegetali identificabili come *rifiuti* ai sensi e per gli effetti del succitato Decreto legislativo.

In tal senso l'opponente specificava che i residui vegetali rivenuti, erano utilizzati quale mezzo di "concimazione" del terreno di proprietà della ditta adibito ad attività agricola e ricadevano nella disciplina di cui all'art. 8 d.lgs n. 22/ 97 il quale esclude dal campo di operatività del decreto Ronchi alla lettera *c) "le carogne e i seguenti rifiuti agricoli.... vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici"*.

Pertanto l'opponente chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione di cui sopra.

La Provincia di Venezia si costituiva direttamente all'udienza del 27 maggio 2005, depositando atto di costituzione e relativo fascicolo.

Parte resistente, premettendo che i cumuli di vegetali rinvenuti nell'ambito del sopralluogo *de quo* erano indubbiamente riconducibili alla categoria dei rifiuti urbani, che comprende, tra l'altro ai sensi dell' art. 7 lettera e) comma 2 del Dlgs 22/ 97 *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali"*, instava per il rigetto del ricorso.

Con memoria autorizzata depositata il 20 luglio 2005, l'opponente specificava altresì che i materiali vegetali rinvenuti nel corso del sopralluogo non potevano essere qualificati quali *rifiuti* per l'ulteriore ragione che l' Autorità emittente del provvedimento impugnato non aveva esaminato in concreto né tanto meno provato l'effettiva volontà dell'obbligato di *disfarsi* dei suddetti residui vegetali, come viceversa richiesto dall'art. 6 del d.lgs 22/97.

2

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

All'udienza del 16 settembre 2005 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti. Lo scrivente Giudicante, previa istruttoria solo documentale, decideva la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto

Il primo argomento addotto dall'opponente attiene al fatto che i residui vegetali di cui è causa potrebbero ricondursi alla fattispecie di cui all' art. 8 d.lgs n. 22/ 97 che esclude dal campo di operatività del decreto Ronchi i rifiuti agricoli di tipo vegetale utilizzati nelle consuetudinarie attività agricole e nella conduzione dei fondi rustici.

L'anzidetta interpretazione non si può affatto accogliere.

La fattispecie di cui si controverte è invero inquadrabile nella disciplina dei cd. *rifiuti urbani* che a mente della lettera e) dell'art. 7 del d.lgs n. 22/ 97 comprende, tra l'altro, i *rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini , parchi ed aree cimiteriali.* Al riguardo è innegabile, sulla base degli elementi documentali acquisiti ed in base ad esplicita ammissione proveniente dallo stesso ricorrente che l'attività lavorativa della ditta Scantamburlo si sostanzia nell' attività di manutenzione del verde pubblico su appalto di enti territoriali e si articola nel taglio dell'erba lungo le strade comunali e presso le aree pubbliche e che i materiali rinvenuti in loco provengono da siffatta attività.

Trattasi di attività strutturalmente estranea all' attività agricola , tipica di colui che, come attività prevalente, coltiva la terra ed alleva bestiame in qualità di imprenditore o di coltivatore diretto; né tanto meno alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza prospettata dall'opponente laddove sostiene che la propria attività sarebbe esercitata in zone a vocazione agricola e di basa densità abitativa.

Quanto all'argomentazione in memoria depositata il 20. 7.2005 ~~Sul punto~~ va osservato che i rilievi fotografici eseguiti nel corso della verifica ispettiva e dimessi dalla autorità amministrativa resistente smentiscono in maniera chiara ed evidente l'assunto dell'opponente, configurandosi *ictu oculi* gli ammassi per cui è causa una sorta di discarica privata e non certo come residui vegetali destinati ad assumere la funzione di concimazione del terreno ove sono stati rinvenuti.

3

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Va rilevato che la questione se materiali suscettibili di riutilizzazione possano o meno considerarsi rifiuti è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che ai sensi della normativa nazionale e comunitaria i materiali residui rientrano nella nozione di rifiuto ogni qualvolta il detentore si *"disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"* della sostanza, senza che assuma rilevanza alcuna che tale "*disfarsi*" avvenga attraverso l'abbandono, lo smaltimento o addirittura attraverso il recupero della sostanza e prescindendosi altresì da ogni indagine sull'intenzione del detentore, essendo la definizione di rifiuto improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono (v.ex *multis* Cass. pen. Sez. 3 18.9.2002 n.31011; Cass. Sez I n. 7962 del 18.4.2005 secondo cui ciò si desume oltre che dalla legislazione nazionale anche dalle affermazioni sul punto della Corte di Giustizia Europea le cui decisioni sono direttamente applicabili in ambito nazionale, affermazioni *"secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere dalla nozione di rifiuto sic et simpliciter le sostanze suscettibili di riutilizzazione economica atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive europee in materia fosse fatta dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica della sostanza")*. La Suprema Corte ha altresì chiarito che nel caso del recupero della sostanza residua, va escluso che si sia in presenza di rifiuto solo nel caso in cui sia possibile un riutilizzo immediato della sostanza nel ciclo produttivo di tal che la sostanza stessa assuma connotazione di materia prima (v,. Cass. n.7962/05 sopra citata, v.- anche Cass. sez.III 24.2.2003 n. 8755).

Orbene nella fattispecie le foto sono inequivocabili nel senso dell' "abbandono" (nel significato sopra specificato) dei materiali di cui trattasi poiché come già detto vi sono consistenti cumuli, di ramaglie e materiale ligneo (quest'ultimo grossolanamente tritato) derivanti (la circostanza è pacifica) dalla attività di manutenzione del verde pubblico, che ricoprono un tratto rilevante del terreno, lasciati alla rinfusa, che non hanno certo attitudine ad essere inseriti da subito in un ciclo produttivo attinente lo svolgimento di pratiche agricole (pratiche agricole che peraltro non risulta neppure costituiscano oggetto della attività principalmente esercitata dalla ditta avendo gli stessi

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Sent. 2168/0

opponenti in ricorso affermato che essa svolge essenzialmente la manutenzione di verde pubblico su appalto di enti territoriali), ma piuttosto si trovano semplicemente depositati sul terreno in attesa, presumibilmente, che avvenga con il tempo una sorta di "compostaggio" , irrilevante appalesandosi sotto altro profilo, la intenzione, espressa dagli opponenti, di riutilizzare successivamente il risultato di tale compostaggio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice pronunciando in via definitiva nella causa RG 10012/04

così provvede

- rigetta l'opposizione.

- Condanna l'opponente a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in € 20,00 per spese, € 450,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili.

Venezia 16.9.2005

Il giudice

IL CANCELLIERE G1
(Elisabetta Bellemo)

DEPOSITATO
24 OTT. 2005
IL CANCELLIERE

-5-

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

n. **1599/06** Sen
n. 302011/06 RG
n. 12962/03 RGNR
n. _____ Corpi reato

n. _____ Reg. Imp.

Sentenza

Data deposito 23/1/07

Data irrevocabilità 18/04/07

n. _____ RRC

n. _____ Mod. 2/ASG

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il _____

Fatta Scheda

Il _____

n. posiz. _____

Foglio complementare

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Ufficio del Giudice Monocratico Penale

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE – dr.ssa Barbara Lancieri alla pubblica udienza del 24 novembre 2006 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted]
ivi residente [redacted] – dom. eletto presso avv.ti [redacted]

Libero contumace

IMPUTATO

Della contravvenzione di cui agli artt. 27, 28 e 51 comma

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

1 lett a) del D.Lvo n. 22/1997 perché quale legale rappresentante della ditta omonima svolgeva attività di gestione di rifiuti urbani (residui vegetali da sfalcio e potatura) senza la prescritta autorizzazione o comunicazione alla Provincia.
Noale 23.9.2003.

CONCLUSIONI

IL P.M. : € 1.800,00 di ammenda.
La difesa : assoluzione perché il fatto non sussiste oppure perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in subordine minimo della pena ed indulto.

FATTO E DIRITTO

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva citato in giudizio [redacted] per rispondere della contravvenzione di cui all'art.51, primo comma del D.L.vo n.22/97, per aver svolto attività di gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.

All'odierna udienza, dopo aver revocato il decreto penale opposto, ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, si procedeva all'audizione di [redacted], in servizio presso l'ARPAV di Venezia.

All'esito di tale audizione la difesa avanzava l'istanza di audizione del teste [redacted], al fine di dimostrare quale fosse stato l'impiego del materiale oggetto del presente procedimento.

L'istanza – in relazione alla quale il pubblico ministero esprimeva parere sfavorevole – veniva rigettata, non ritenendo che si trattasse di una prova assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Quindi, si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti concludevano come indicato in epigrafe.

Motivi della decisione

[redacted], quale titolare dell'omonima ditta, vinceva la gara per l'assegnazione dell'appalto del servizio i manutenzione del verde pubblico, per il periodo 2002/2003 – per conto del Comune di [redacted].

Tuttavia, il 23 settembre 2003 i funzionari dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), dopo avere effettuato un sopralluogo presso un terreno di proprietà dell'imputato, segnalavano che [redacted], anziché conferire in discarica il materiale proveniente dall'aratura, potatura e sistemazione dei giardini, li depositava in un'area adiacente alla sua abitazione.

Questo gli costava una segnalazione alle competenti autorità che alla sua citazione a giudizio per aver gestito un'attività di gestione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Si ritiene, tuttavia, che la condotta ascritta all'imputato non abbia invece le caratteristiche per integrare la violazione del primo comma dell'art.51 dell'allora vigente D.L. 22/97.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Nel caso in esame, tuttavia, non è emerso con certezza che si trattava di rifiuti, non potendosi escludere – visto lo stato in cui si trovavano ed il luogo in cui sono stati rinvenuti - che si trattasse di materiali atti al loro riutilizzo, con destinazione corrispondente ad un oggettivo reimpiego senza recare pregiudizio all'ambiente.

Da ciò - l'inesistenza del reato contestato in ragione della sopravvenuta più favorevole normativa introdotta dall'art. 14 D.L. n.138/02, oggi recepita dall'art.183 lett. n) del D.L.vo n.152/06.

Alle considerazioni che precedono deve conseguire l'assoluzione dell'imputato con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dalla contravvenzione a lui ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Venezia-Mestre, lì 24 novembre 2006

Il giudice
Barbara Lancieri

TRIBUNALE ORD. di VENEZIA
UFFICI DI ...
23 NOV. 2006
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE

Sentenza comunicata al P.G. il 14/05/07
Estratto contumaciale notificato il 11-04-07
Sentenza non impugnata e divenuta irrevocabile il 10-04-07
Mestre, 26-04-07
Il Cancelliere
(Attilio ...)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248